

## CIRCOLARE N. 16/2014

Pordenone, 5 marzo 2014

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: DAL 2014 COMPENSAZIONE CREDITI FINO AD € 700.000**

Dal 2014 aumenta la soglia di compensabilità dei crediti tributari: l'art.9, co.2 D.L. n.35/13, proprio a decorrere da quest'anno, ha innalzato ad € 700.000 il limite alla compensazione che precedentemente era fissato dall'art.34, co.1 L. n.388/00 ad € 516.456,90 (ossia il miliardo delle vecchie lire).

Tale limite riguarda congiuntamente:

- tanto gli utilizzi in compensazione dei crediti, da valutarsi cumulativamente in relazione a tutti i crediti d'imposta e contributivi, utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- quanto i rimborsi in conto fiscale, pertanto, nel verificare tale soglia, occorre detrarre quanto il contribuente a già chiesto a rimborso con tale procedura.

Importante ricordare che la verifica di tale limite riguarda l'anno solare e non l'anno di compensazione del credito: quindi non interessa quale sia l'origine del credito che viene compensato, ma piuttosto l'aspetto che rileva è il fatto nell'anno solare siano state fatte compensazione entro tale soglia.

Pertanto, al fine del raggiungimento di tale limite di € 700.000, non rilevano le compensazioni:

- che siano effettuate utilizzando disposizioni diverse dal D.Lgs. n.241/97 (es. scomputo del credito Iva dalle successive liquidazioni periodiche), anche se tale compensazione risulta esposta nel modello F24; si tratta cioè della compensazione "interna" o "verticale", da distinguere rispetto a quella "orizzontale" (cioè tra imposte e contributi diversi) che avviene necessariamente con il modello F24;
- relative ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali tuttavia vige l'apposito limite di € 250.000.

Quindi, riepilogando, in tema di compensazioni, il limite di € 700.000 si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) non subisce invece alcuna variazione e quindi resta fissato in € 1.000.000,00.

Inoltre, godono di diritto di priorità al rimborso i soggetti che svolgono una delle seguenti attività:

- subappalto in applicazione della lettera a), sesto comma dell'art.17, d.P.R. n.633/72,
- attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 37.10.1);
- produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati degli stessi di base non ferrosi (codice 27.43.0);
- produzione di alluminio e semilavorati (codice 27.42.0).

La compensazione oltre soglia è sanzionata; non si applicherà però la **sanzione** per utilizzo dei crediti inesistenti, ma quella relativa alle irregolarità di versamento, pari al **30%** dell'importo utilizzato oltre soglia (risoluzione n.452/E/08). Il credito viene infatti utilizzato indebitamente, ma detto credito esiste. Tale irregolarità può essere comunque sanata dal contribuente tramite riversamento del credito compensato oltre il limite, con la possibilità di azionare il ravvedimento operoso per definire la sanzione.

Occorre comunque ricordare che, al di là di tale soglia massima di compensazione, i crediti potrebbero avere anche altre limitazioni specifiche:

- sin dal 2010 i crediti Iva (annuale o infrannuale) utilizzati in compensazione richiedono la presentazione della dichiarazione (la compensazione è legittima dal giorno 16 del mese successivo quello in cui viene presentata la dichiarazione in questione);
- il credito annuale Iva (anche questo sin dal 2010) richiedono l'apposizione del visto di conformità per essere compensati oltre la soglia di € 15.000;
- dal 2014 anche i crediti per imposte dirette (Irpef e addizionali, Ires, Irap, imposte sostitutive delle imposte dirette, ritenute) necessitano del visto di conformità per le compensazioni oltre la soglia di € 15.000;
- nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per somme superiori ad € 1.500, le compensazioni di crediti erariali non sono ammesse, pena l'applicazione di una sanzione del 50%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.